

La riscoperta della forma “a primo rischio relativo”

di Michele Lomazzi

*Un originale
contributo tecnico
dalla forte valenza
consulenziale*

Primo rischio assoluto (PRA), primo rischio relativo (PRR) e valore intero.

Si tratta delle tre tipiche forme dell'assicurazione "property", che regolano in polizza la relazione tra la somma assicurata ed il valore del bene. L'importo di quest'ultimo può essere uguale o differente al primo, a seconda che venga accolta, o derogata, totalmente o parzialmente, la "regola proporzionale", il cui principio è ben espresso dall'art. 1907 cod. civ.: "se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta". Nei prodotti multirischi presenti nel catalogo delle compagnie italiane, in questi ultimi anni, abbiamo potuto notare una presenza sempre maggiore delle garanzie a PRA, che hanno fatto la loro comparsa, e si stanno sempre di più affermando nella sezione "incendio". In genere si tratta di una soluzione a fianco alla forma alternativa (e tipica) a valore intero. Nella sezione "furto", la forma assicurativa a PRA è quella tradizionalmente predominante, mentre le forme a valore intero e ancor di più a PRR rivestono ruoli secondari, se non marginali ovvero assenti.

Risulta evidente che le forme di assicurazione a valore intero e a PRA sono di gran lunga quelle preferite dal mercato assicurativo. È probabile che lo siano per l'immediatezza che esprimono nel qualificare la copertura nel corso della proposizione commerciale del prodotto:

- ✓ Valore intero: l'assicurazione si identifica con il valore del bene (quanto vale?);
- ✓ PRA: l'assicurazione si identifica con il limite massimo entro il quale si vuole essere indennizzati (quanto si assicura?).

Il PRR essendo invece un mix delle due forme risente di una natu-

rale maggiore complessità. Da un punto di vista tecnico, non ci sembra opportuno basare la scelta tra una forma di assicurazione e l'altra unicamente in base ad una preferenza per semplicità o peggio ancora per abitudine (si è sempre fatto così).

L'intento è di fornire una breve valutazione dei ruoli assolti dalle tre diverse forme assicurative, sulla base della citata relazione che si instaura tra somma assicurata e valore del bene, in rapporto alle caratteristiche dei rischi, procedendo a sottolineare anche alcune specifiche considerazioni sui tratti distintivi del PRR. Si tratta, infatti, di forma di assicurazione interessante e ricca di punti di forza, tanto da auspicarne una possibile riscoperta da parte del mercato assi-


curativo, piuttosto che assisterne, all'opposto, alla quasi completa scomparsa.

Poniamo pertanto a confronto PRA, PRR e valore intero, in base ad una precisa domanda: "È possibile ottimizzare la copertura assicurativa attraverso l'utilizzo di una forma piuttosto che un'altra, secondo le caratteristiche del rischio e del bene da assicurare?". L'ottimizzazione della copertura viene valutata secondo due variabili:

- ✓ minimizzare il premio da corrispondere all'assicuratore;
- ✓ massimizzare la copertura che, prescindendo dalle garanzie o dagli eventi assicurati (che pertanto in quest'analisi ipotizziamo invariati), nella fattispecie viene considerata esclusivamente nella somma da assicurare.

Possiamo quindi, attraverso un semplice grafico, mettere a confronto le tre forme di assicurazione dove:

- sull'asse delle ascisse (variabile indipendente) viene riportato il rapporto tra la somma assicurata e il valore intero del bene. In base al principio "indennitario", espresso dall'art. 1908 cod. civ. e dall'art. 1909 cod. civ., non assume rilievo assicurare un bene per un valore superiore a quello del bene stesso. Ne consegue che tale rapporto possa variare tra 0 e 100% quando la somma assicurata coincide con il valore intero del bene;
- sull'asse delle ordinate (variabile dipendente) viene riportato il corrispettivo premio pagato per la forma di assicurazione in esame, rapportato a quello da pagare per un'assicurazione a valore intero, forma che viene presa quale termine di confronto al fine di rendere assolute le misure espresse.



La forma dell'assicurazione a valore intero, nel totale rispetto della regola proporzionale, prevede che

la somma assicurata sia per l'intero valore dei beni, salvo un'eventuale deroga parziale, assoluta o relativa, in genere presente nei contratti nell'ordine del 10/20%. Fondamentalmente, impone all'assicurato di garantire il bene anche contro il rischio possibile, ma improbabile, del danno catastrofico, ovvero della totale perdita del bene. In tale caso otterrà il pieno indennizzo, salvo eventuali sottolimiti previsti per talune garanzie. Ne consegue che in termini di individuazione della somma da assicurare non sono possibili particolari scelte da parte dell'assicurato, dovendo esclusivamente adottare il valore intero del bene secondo la regola di valutazione prevista in polizza (valore allo stato d'uso, commerciale, di vendita, a nuovo, di ricostruzione, rimpiazzo o sostituzione, di mercato). Il premio da pagare è la diretta conseguenza dell'applicazione del tasso a quell'unico valore assicurabile. Riportando nel grafico si ottiene quindi il punto A: rapporto somma assicurata e valore intero 100%, rapporto sui premi ovviamente anch'esso 100%.

Quali le altre implicazioni per tale forma? Se sotto l'aspetto assuntivo è necessario stimare tale valore intero dei beni da assicurare secondo le disposizioni di polizza, al momento del sinistro ne consegue che il processo di liquidazione dovrà prevedere, indipendentemente dall'importo del danno, anche piccolo, la necessità di verificare la corretta applicazione della regola proporzionale, con i conseguenti effetti in termini di costi e tempi per la liquidazione del sinistro stesso.

Da qui gli evidenti vincoli della forma di assicurazione a valore intero: impossibilità di scegliere una somma da assicurare diversa dal valore intero e obbligo di verificare sempre la corretta applicazione dell'art. 1907 cod. civ. in caso di sinistro.

Ma se per le caratteristiche del rischio la perdita totale non è ipotizzabile, o improbabile, e si desidera garantire solo una parte del valore del bene, è possibile optare per l'assicurazione a PRA.

Le tecniche di risk management consentono infatti di prevedere, ragionevolmente, che, in caso di sinistro, il massimo danno non supererà una determinata somma, che sarà pertanto quella da assicurare, rendendo così tendenzialmente non necessario assicurare somme superiori. Tale determinazione viene effettuata applicando le nozioni di MPL (massima probabilità di perdita) e MUR (massima unità di rischio).

Con la forma a PRA è, quindi, data facoltà al cliente di decidere la somma assicurata, valutandone an-

che il relativo costo. Riportando tali valori sul grafico si ottiene la curva di colore blu. Inoltre, all'opposto della forma a valore intero, al momento del sinistro non è necessario verificare l'applicazione dell'art. 1907 cod. civ., che viene con questa forma totalmente derogato. Ne consegue che la fase di liquidazione è resa più agevole e rapida. Nella fase assuntiva, però, si viene a perdere un parametro, il valore intero del bene, che è indice della "dimensione" del rischio. L'assicuratore conosce la propria massima esposizione in caso di sinistro, ma non sa a fronte di quale entità di rischio (per esempio si assicurano 1.000 euro a fronte di un'esistenza di 10.000, 100.000 o 1.000.000? Tale dato è sconosciuto nella forma a PRA). L'assicuratore è perciò costretto a cautelarsi optando per un premio più elevato che compensi tale carenza di informazione. In genere il premio adottato è circa il triplo di quello richiesto per la stessa somma da assicurare a valore intero. Tale caratteristica ne determina il limite. Osservando il grafico, notiamo che da quanto sopra deriva che:

- per somme assicurate pari a 1/3 del valore intero il costo della copertura a primo rischio assoluto eguaglia quello dell'assicurazione a valore intero (punto B sul grafico), e che
- per tutte le somme assicurate superiori, l'assicurazione a PRA risulta antieconomica (per costo più elevato) e restrittiva (per somma assicurata inferiore) rispetto a quella a valore intero.

In estrema sintesi, si tratta di una forma che trova la sua corretta applicazione per i rischi nei quali il rapporto tra danno preventivabile e valore dell'esistenza sia estremamente basso e limitato. Il tipico utilizzo avviene, infatti, nel ramo furto, allorché i beni che potrebbero essere fatti "corpo del reato" sono solo una minima parte dell'esistenza (ad esempio del contenuto di un'abitazione, solo i beni di facile ricommercializzazione e che possono essere facilmente asportati e non mobili, elettrodomestici pesanti e di ingombro, beni con esclusivo valore d'uso quali gli indumenti personali). Ma qualora la somma da assicurare sia prossima, o addirittura superiore, ad 1/3 del valore intero? È in questo caso che entra in gioco il PRR!

Il PRR, rappresenta la ponderazione delle due forme precedenti. Tale forma prevede l'indicazione in polizza sia della somma assicurata che del valore intero del bene, entrambi in termini assoluti oppure con uno dei due espresso in proporzione dell'altro

(per esempio si assicura 1/10 del valore dei beni di 100.000 euro complessivi). L'assicuratore, in relazione all'entità del rischio, è quindi in grado di calibrare correttamente la tariffazione per quanto riguarda la propria esposizione. Si tratterà di adottare la curva che viene a generarsi dalla cumulata degli importi liquidati per sinistro, in relazione alla percentuale di danno liquidato rispetto al valore del bene assicurato. Tale curva è indice della misura del rischio ed è quella marrone, che nel grafico raffigura la tariffazione a PRR.

Dunque, il PRR da un lato consente di optare per la corretta somma da assicurare, come avviene con la forma a PRA, ma dall'altro conduce sempre ad ottimizzare la copertura anche in termini di premio corrisposto, qualunque sia la somma che si pone in polizza quale assicurata. Osservando il grafico si evidenzia infatti come il premio per il PRR sia sempre inferiore a quello a PRA, mentre viene eguagliato da quello a valore intero solo nel caso in cui si assicurino appunto l'intero valore del bene.

Un'osservazione in negativo può consistere nel fatto che il PRR rende necessaria la verifica del valore intero per l'accertamento degli effetti della regola proporzionale, anche per sinistri di piccolo importo. Tale "difetto" può venire corretto prevedendo in polizza la liquidazione a PRA per i sinistri il cui importo non superi una determinata percentuale del valore intero del bene. La giustificazione tecnica di tale beneficio pratico, è rilevabile nei livelli di premio che (si tenga sempre il grafico a riferimento), per somme assicurate fino al 10-15% del valore intero, nelle due forme, PRA e PRR, sono pressoché equivalenti.

Il PRR si evidenzia, pertanto, con connotazioni positive, a livello tecnico, rispetto alle forme a valore intero o a PRA. Sono però possibili anche alcune considerazioni di tipo commerciale che valorizzano il "recupero" del PRR. Esaminiamole nel dettaglio:

- la proposizione dell'assicurazione property con forma a PRR necessita, da parte dell'operatore che propone la copertura all'assicurato, di un livello di preparazione e di consulenza che vanno oltre l'individuazione dei rischi da assicurare, e quindi delle garanzie, ma richiede, altresì, di valutare l'entità delle somme da assicurare, oltre che quelle dell'esistenza. Le operazioni sopra espresse, unitamente anche all'individuazione di un eventuale franchigia (leggasi autoassicurazione del rischio), si integrano perfettamente come corollario o complemento di una più ampia attività di con-

sulenza a livello di risk management, che qualificano l'attività dell'operatore al di là dell'attività di esclusiva promozione commerciale del prodotto assicurativo;

- l'inserimento della forma di assicurazione a PRR in prodotti multirischi "standard", consente alla compagnia e alla propria rete distributiva la differenziazione della propria offerta nei confronti di prodotti con un'impostazione tecnica più standardizzata. Disporre di un prodotto a PRR, sia per garanzie incendio che furto, consente infatti all'operatore commerciale di proporre una soluzione assicurativa che può sempre diversificarsi rispetto a quanto normalmente proposto dalla concorrenza, attraverso la formulazione di preventivi che prevedano una variazione della somma assicurata. Come abbiamo già indicato, le assicurazioni multirischi sono espresse generalmente in forma a valore intero nell'incendio (meno frequentemente a PRA) e a PRA nel furto. Abbiamo ampiamente analizzato come il PRR possa adattarsi, nella tariffazione e nella portata della copertura, sia alla formulazione a PRA per somme assicurate basse, che a quella a valore intero per somma assicurata equivalente al valore intero stesso, nonché distinguersi per copertura e costo per gli infiniti valori intermedi. Si pensi all'assicurazione di un'impresa i cui fabbricati costituiscono unità distinte di rischio; in tal caso è proprio il PRR la forma assicurativa indicata;
- il punto che precede ci dimostra come il PRR possa venire applicato non solo al ramo furto, ma anche al ramo incendio, trovando così un'ideale applicazione nelle polizze con impostazione "all-risks", polizze nelle quali non avviene tale distinzione tra i due rami essendo prevista solo l'esclusione dei rischi non coperti. Relativamente alla partita "contenuto", si tratterà solo di avere l'accortezza di individuare una somma assicurata differente per le garanzie incendio e da quelle furto (diversa MUR e diversa MPL), considerato che il valore intero è invece univocamente individuato;
- infine il PRR consente maggiore autonomia alla rete distributiva nella sottoscrizione dei rischi. Le polizze in emissione da parte della rete prevedono sempre dei limiti massimi di autonomia nelle somme assicurabili. Questi, se espressi in termini di valore intero del bene, rappresentano un limite all'assunzione (non sono sottoscrivibili i rischi di valore superiore al limite fissato, magari anche solo per poche migliaia di euro, nel cui caso sarà

necessario richiedere un'autorizzazione). Attraverso il PRR tale limitazione viene superata in quanto per l'operatore si tratterà di non superare il limite di autonomia assuntiva in termini di somma assicurata e non di valore dei beni assicurati, consentendo così l'assunzione di rischi di valore (intero) anche in eccedenza.

Se quanto sopra evidenzia le caratteristiche positive di coperture property prestate con formulazione a PRR, occorre domandarsi le ragioni per le quali sia raro trovare coperture espresse con tale forma. Oggigiorno, infatti, il PRR non trova quasi mai applicazione nelle coperture incendio, raramente in quelle furto. L'utilizzo è comunque principalmente riservato a polizze "taylor made" ed è del tutto assente nelle polizze multirischi standard, se escludiamo le formulazioni di alcune compagnie a PRR per il furto, formula che, comunque, come si è già ampiamente rilevato, nella pratica è meno utilizzata dalla rete distributiva rispetto a quella a PRA.

Due considerazioni emergono a tale proposito:

- preparazione e formazione della rete, in quanto un prodotto che preveda la copertura a PRR necessita di una rete distributiva capillarmente preparata e formata sulle implicazioni di tale formula (formazione che è di stretta attualità in conseguenza della circolare ISVAP nr. 533/D). In particolare, come ampiamente evidenziato, è in merito all'individuazione della somma da assicurare che si palesa l'ostacolo principale al fine di non comportare eventuali disservizi al cliente (somma assicurata non correttamente individuata). Al contempo, come rimarcato, ciò rappresenta anche un'opportunità per proporsi con maggiore connotazione consulenziale;
- difficoltà di calcolo tariffario, in quanto le regole tariffarie, prevedendo un fattore tariffario in più, sono più complesse rispetto a quelle a valore intero o a PRA;

ed una terza forse rappresenta solo un'ipotesi e una provocazione:

- i prodotti multirischi sono talvolta frutto di lifting e restyling, segno di una certa continuità con il passato; adottare il PRR sarebbe un'innovazione, nel recupero di fondamenti di tecnica assicurativa.

Il quadro generale descritto in tutto quanto precede, non ha voluto solo essere un puro e semplice esercizio di stile, ma è stato oggetto di numerose e sentite riflessioni nei mesi passati, in conseguenza

delle quali sono state poste le basi in TUA Assicurazioni, compagnia dell'innovazione del Gruppo Cattolica, per il prodotto TUA Impresa, il prodotto multirischi rivolto alle piccole e medie imprese, commerciali, artigianali e dei servizi, fino a 20 addetti. Tale prodotto coniuga infatti la formulazione a PRR con le sezioni "all-risks" e furto, quest'ultima prestata in forma "named perils".

Ovviamente si è preso avvio dalla necessità di fornire le risposte ai due elementi sopra richiamati, e che potevano rappresentare un ostacolo, che riteniamo di aver risolto attraverso:

- formazione: per la propria rete di agenti affiliati è stato pertanto predisposto un percorso "privilegiato" di formazione. Il prodotto è stato:
 - illustrato nel corso di un Meeting commerciale;
 - ulteriormente approfondito durante gli incontri (Starter kit) che gli agenti affiliati seguono prima dell'apertura delle agenzie e che forniscono le nozioni necessarie per operare;
 - puntualizzato nei tratti distintivi nel materiale a corredo del lancio commerciale.

Ma soprattutto è stato organizzato, nei due mesi successivi, un corso di introduzione al risk management durante il quale gli agenti affiliati che sono intervenuti, hanno potuto ricevere tutte le indicazioni tecniche e gli strumenti per meglio proporre le garanzie nella forma a PRR;

- informatizzazione: la tariffazione avviene direttamente da sistema informatico on line, con un'ampia classificazione dei rischi, capace sostituire completamente la tariffazione manuale di tipo tradizionale.

Un'ultima considerazione di tipo tecnico/tariffario che l'informatizzazione ci ha consentito: l'adozione di una tariffazione di tipo "lineare" al variare della somma assicurata, fermo il valore intero. Tradizionalmente la tariffazione a PRR avviene per "scaglio-

ni" in funzione del rapporto tra somma assicurata e valore dell'esistenza (fino a 1/2 o 1/3 o 1/4 o 1/5, ecc.). Con TUA impresa abbiamo optato per una funzione lineare del fattore che determina, dal tasso valido per il valore intero, il tasso a PRR. Questo accorgimento da un lato rende esplicito quanto reso evidente alla rete agenziale attraverso il grafico esposto (curva lineare marrone della tariffa a PRR), dall'altro evita l'effetto indesiderato che la tariffazione a scaglioni comporta ovvero che, fermo il valore intero, per somme assicurate ai limiti degli scaglioni aumentando di poco la somma assicurata il premio si riduca.

Infine l'agente affiliato di TUA Assicurazioni può comunque proporre una garanzia a valore intero, ovvero con connotazioni simili al PRA, semplicemente variando la somma assicurata senza dover indicare in polizza un'opzione circa la forma tariffaria e di assicurazione utilizzata. Tale aspetto rappresenta un ulteriore elemento di semplificazione.

Con tutto quanto sopra premesso, si possono porre le basi per un'auspicabile riscoperta del PRR che evidenzia nei fatti connotazioni innovative, moderne e rispondenti alle esigenze della clientela. Il PRR così rielaborato si può considerare come un ritorno al passato, in chiave futura, per una forma di garanzia quasi abbandonata da tutto il mercato. È la riscoperta di una tecnica assicurativa che possiamo paragonare alla revisione, secondo linee moderne, dello stile di alcune vecchie ma gloriose automobili, con il conseguente piacevole effetto "retrò", frutto del connubio tra tecnica moderna e solidità del passato.

Michele Lomazzi

Responsabile sviluppo prodotti rami danni
Tua Assicurazioni S.p.A.

Utile a sapersi

RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) DISCENDENTE DA REATO

Sussistenza della colpa affermata in base ad una presunzione di legge (nella specie, di cui all'art. 2051 cod. civ.)

Alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno, se essa, come nel caso di cui all'art. 2051 cod. civ., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato.

Cassazione Civile, sez. III, 12 maggio 2003, n. 7281; in "Gius", n. 20, 31 ottobre 2003